Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 giugno 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(6003)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **382.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 46, 47, 48 relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Laurea in lingue e letterature straniere

Art. 46. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Possono iscriversi al corso di laurea in lingue e letterature straniere i diplomati degli istituti di istruzione

secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, nonchè i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici. Per questi ultimi occorre aver frequentato con esito positivo, un corso annuale integrativo.

Nella durata quinquennale del corso degli studi secondari, vanno compresi tutti gli istituti di istruzione secondaria, i cui corsi abbiano avuto o abbiano una durata complessiva di otto anni dopo l'istruzione primaria (scuole elementari), ovvero di cinque anni dopo la scuola media inferiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Lingua e letteratura russa;
5) Linguistica;
6) Lingua e letteratura romena;
7) Lingua e letteratura portoghese;
8) Lingua e letteratura ispano-americana;
9) Letteratura nord-americana (anglo-americana);
10) Didattica delle lingue moderne;
11) Filologia ispanica;
12) Filologia slava;
13) Geografia politica ed economica;
14) Letterature moderne comparate;
15) Lingua e letteratura latina;
16) Sociologia;
17) Letteratura italiana moderna e comparata;
18) Storia dell'Europa orientale;
19) Storia della lingua francese;
20) Storia della lingua inglese;
21) Storia medioevale;
22) Storia dei paesi ispano-americani;
23) Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
24) Storia del Risorgimento;
25) Storia americana;
26) Storia del teatro;
27) Storia dell'arte;
28) Letteratura brasiliana;
29) Storia contemporanea;
30) Storia economica;
31) Lingua e letteratura serbo-croata;
32) Lingua e letteratura polacca;
33) Lingua e letteratura slovena;
34) Lingua e letteratura ungherese;
35) Lingua e letteratura cecoslovacca;
36) Lingua e letteratura neogreca;
37) Lingua e letteratura bulgara;
38) Lingua e letteratura albanese;
39) Ebraico;
40) Storia della letteratura latina medioevale;
41) Filologia umanistica;
42) Storia della lingua italiana;
43) Biblioteconomia e bibliografia;
44) Lingue e letterature scandinave;
45) Storia della cultura tedesca;
46) Lingua e letteratura neerlandese;
47) Storia della cultura ispanica.

Lo studente, in luogo della seconda disciplina (triennale), può seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti nella facoltà.

Gli insegnamenti di « Lingua e letteratura latina »; « Una materia filosofica »; « Storia dell'arte »; « Didattica delle lingue moderne » devono essere necessariamente impartiti nella facoltà.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. La scelta degli insegnamenti complementari può essere effettuata fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, previa approvazione del consiglio di facoltà, tra le discipline di altre facoltà dell'ateneo.

Art. 47. — Gli esami della lingua e letteratura straniera quadriennale, consistono in quattro prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in tre prove scritte, non vincolanti nei confronti degli orali, ed in un test al termine del primo anno di corso.

Le prove scritte della lingua straniera, sono articolate come segue:

2° *Anno*:

un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano ed una traduzione dall'italiano in lingua;

3° *Anno*:

un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione;

4° *Anno*:

una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 48. — L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. 383.

Approvazione dell'atto aggiuntivo relativo al trasferimento del posto di assistente ordinario alla cattedra di «Clinica medica generale e terapia medica II» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430, con il quale è stata resa esecutiva la convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione sopra citata, stipulato in data 3 settembre 1970, con il quale viene stabilito che il predetto posto di assistente ordinario venga trasferito dalla anzidetta cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » alla cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica II » con decorrenza dall'anno accademico 1970-71;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo stipulato in Milano il 3 settembre 1970, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola, il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, di cui alla convenzione in data 19 giugno 1967, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430, viene trasferito alla cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica II » della medesima facoltà ed università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 110. — VALENTINI

Repertorio n. 424

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di assistente di ruolo alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettanta e questo giorno tre del mese di settembre in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Milano, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott.ssa Leonilde Magri, nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, direttore di sezione dell'Università degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del rettore 26 agosto 1970, n. 53415, a ricevere in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunziato d'accordo con me ufficiale rogante, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 26 febbraio 1970,

Dall'altra

il sig. Giorgio Woern, nato a Francoforte (Germania) il 14 marzo 1908, presidente della Hoechst Italia S.p.a., già Hoechst Emelfa S.p.a., domiciliato per la carica in Milano, via Traiano n. 18, che interviene alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 18 dello statuto della società;

Premesso

che con rogito a nome dott. Mario Luzi, repertorio n. 347, stipulato il 19 giugno 1967 e registrato all'ufficio del registro di Milano - Atti pubblici, il 21 giugno 1967 al n. 2942-71/ME, vol. 18, la Hoechst Emelfa S.p.a., ora Hoechst Italia S.p.a., si è assunta l'onere del finanziamento per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia;

che l'atto in parola è stato approvato e il posto di assistente istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430;

che per desiderio dell'ente sovventore si pone la necessità di trasferire il posto in questione dalla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica a quella di clinica medica generale e terapia medica II nell'ambito della stessa facoltà di medicina e chirurgia;

che le autorità accademiche, nell'ambito delle rispettive competenze hanno approvato il trasferimento del posto in questione;

che pertanto si pone la necessità di fare luogo ad una modifica della convenzione più sopra ricordata;

Tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano e la Hoechst Italia S.p.a., rappresentate come sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

Ferme restando tutte le altre clausole, l'atto stipulato tra l'Università degli studi di Milano e la Hoechst Emelfa S.p.a. il 19 giugno 1967 a rogito dott. Mario Luzi, repertorio n. 347, registrato all'ufficio del registro di Milano - Atti pubblici, il 21 giugno 1967, al n. 2942 - 71/ME, vol. 18, di cui in premessa, viene modificato nel senso che con decorrenza dall'anno accademico 1970-71 il posto di assistente di ruolo in esso previsto viene trasferito dalla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di un foglio di cui occupa tre facciate intere e parte della quarta.

Romolo DEOTTO
Giorgio WOERN
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 7 settembre 1970 al n. 3458 71/ME, vol. 39 — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **384**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ireneo V. e M., in Cesano Boscone.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazione del 23 ottobre 1968 e 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ireneo V. e M., in Cesano Boscone (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 104. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **385**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Lagonegro.

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro Bussentino in data 16 aprile 1970, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Lagonegro (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 105. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **386**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo V. e C., in Bresso.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 20 luglio 1968, integrato con dichiarazioni del 22 ottobre 1968 e 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo V. e C., in Bresso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 95. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Variazioni della composizione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Vista la nota n. 1861 del 22 gennaio 1971 del medico provinciale di Torino con la quale si comunica che il dott. ing. Giovanni Battista Muscarello è stato sostituito nella carica di direttore della sezione piemontese della Associazione nazionale per il controllo della combustione dal dott. ing. Renato Pasquin;

Visto che con la medesima nota del medico provinciale di Torino si comunica che l'ispettore di zona dei vigili del fuoco per il Piemonte risponde al nome di Giovanni Inzerillo e non Giacomo Inzerillo come erroneamente indicato nel decreto istitutivo del comitato in parola;

Ritenuto di dover procedere alle relative modifiche in seno al comitato stesso;

Decreta:

Il dott. ing. Renato Pasquin, direttore della sezione del Piemonte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Battista Muscarello.

Si rettifica il nominativo dell'ispettore di zona dei vigili del fuoco per il Piemonte, componente del comitato suddetto, da dott. ing. Giacomo Inzerillo a dottor ing. Giovanni Inzerillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1971
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 45

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Bosisio Parini.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Bosisio Parini;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bosisio Parini;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Bosisio Parini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico nonchè dallo specchio d'acqua costituito dal lago di Pusiano. Il territorio è caratterizzato da gradevoli pendici boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente nel lago formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L'abitato del capoluogo, inoltre, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi, insieme con la natura, a costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali, ove è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l'espressione della natura e quelle del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Bosisio Parini ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bosisio Parini provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove, 29 luglio 1969, millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

BOSISIO PARINI: Vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza;

Col voto contrario del sindaco e tutti gli altri favorevoli;

Delibera

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Bosisio Parini.

(*Omissis*).

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali nei comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nei comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali nei comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous China e di piastrelle di pavimento operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous China e di piastrelle di pavimento operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igenico-sanitari in Vitreous China e di piastrelle di pavimento operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5598)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società di fatto L'Elettrolux di Brunori & Gasparini - Costruzioni elettromeccaniche di Vazia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società di fatto L'Elettrolux di Brunori & Gasparini - Costruzioni elettromeccaniche di Vazia (Rieti) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e' di riorganizzazione aziendale della società di fatto L'Elettrolux di Brunori & Gasparini - Costruzioni elettromeccaniche di Vazia (Rieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del comitato provinciale della caccia di Savona intesa ad ottenere la modifica della delimitazione della zona faunistica delle Alpi escludendo tutti i terreni occupati da oliveti ed includendo i terreni del comune di Bardineto;

Visto il parere espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna il 31 agosto 1970;

Visto il parere espresso dalla Federazione italiana della caccia in data 6 novembre 1970;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 25 febbraio 1971;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto il territorio da escludere ha un habitat poco favorevole alla sosta della selvaggina stanziale protetta perchè occupato esclusivamente da oliveti, mentre il territorio da includere ha un ambiente naturale idoneo alla sosta e riproduzione di quella particolare selvaggina stanziale che va maggiormente protetta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadenti nel territorio della provincia di Savona, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati escludendo dal primo comprensorio sito nei

comuni di Zuccarello, Nasino, Erli, Castelvecchio di R. B. e Castelbianco gli oliveti ed includendo i terreni del comune di Bardineto così da creare un unico comprensorio con i comuni di Calizzano, Murialdo, Osiglia e Massimino.

Il confine del 1° comprensorio con l'esclusione degli uliveti verrà così modificato:

« da località Vignolo lungo un sentiero ad Oresine, da qui a Verano seguendo la strada comunale, quindi strada forestale fino al forte di Zuccarello, raggiungendo cascina Baldo per strada della Pineta che si congiunge, tramite il ponte sul fiume Neva alla strada statale del colle di S. Bernardo in località Berioli, prosegue per Erli, strada per il Praetto fino a Castelvecchio di R. B., bivio per Vecersio fino al passo di Vecersio ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

p. *Il Ministro*: Tortora

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Selva di Progno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 ottobre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Selva di Progno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Selva di Progno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè in esso si trova la vallata di Illasi che ha conservato quasi intatti i suoi valori paesistici. E' una delle poche zone boscose esistenti nel veronese e partendo dal capoluogo del comune s'innalza in mezzo al verde fino ad oltre 1300 metri. La valle è stata per lungo tempo isolata anche per la sua particolare conformazione; a circa 750 metri il paese di Giazza si presenta con pittoresche caratteristiche di case addossate alla roccia in linea verticale. Dalla frazione di Campofontana posta sul crinale fra le vallate di Illasi e Recoaro, si arriva alla frazione di S. Bortolo dalla quale si gode un meraviglioso panorama dell'intera zona montana. L'intero paesaggio boschivo è particolarmente lussureggiante per la presenza di notevoli sorgenti di acqua raccolta in rii e torrentelli;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Selva di Progno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Selva di Progno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1971

p. *Il Ministro*: Romita

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 10,30 del 31 ottobre 1967, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Selva di Progno - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Dietro parere dello stesso rappresentante del comune, la commissione approva il vincolo panoramico di tutto il territorio comunale di Selva di Progno ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1970, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro nel comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Bologna:

Minzoni Giovanni, in sostituzione di Tavella Vittorio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Massa Carrara:

Bertuccelli Germano in sostituzione di Bondielli Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Nuoro:

Mezzettieri Giommaria in sostituzione di Puma Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Scuro Mario in sostituzione di Gherardini Tullio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Padova:

Ranzato Gino in sostituzione di Tosato Onofrio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Pesaro:

Galeppi Vito in sostituzione di Pespani Vittorio, deceduto, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Comitato provinciale di Ravenna:

Fabbri Luciano in sostituzione di Renzelli Ugo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Sondrio:

Folzani Carlo in sostituzione di Confalonieri Corrado, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Comitato provinciale di Treviso:

Costacurta Giovanni in sostituzione di Zoppelli Ennio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di L'Aquila:

Malatesti Pietro in sostituzione di Giuli Curzio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5692)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 maggio 1971.
Provenienze dall'Iran.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 1° settembre 1970, con la quale le provenienze dall'Iran sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale l'Iran viene dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 1° settembre 1970 per le provenienze dall'Iran, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(5942)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 maggio 1971.
Provenienze aeree dal Chad.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera il Chad;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Chad sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(5943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Lisan Stredel, vice console del Venezuela a Genova.

(5524)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1970

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1970.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(5889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile magentina », con sede in Magenta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1971, il geom. Arcangelo Sampieri è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile magentina », con sede in Magenta (Milano) in sostituzione del sig. Angelo Ambrosini che ha rinunciato all'incarico.

(5686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di diritto della navigazione (prima cattedra), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5912)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « A. M. Valsavia » di Imola ad accettare una donazione.

Con decreto n. A/1272 - Divisione I^a^, in data 23 aprile 1971, il prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « A.M. Valsavia » di Imola ad accettare la donazione della somma di L. 550.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Matilde Cevoli ».

(5570)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gherardo Bacchi Reggiani nato a Bologna il 22 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Bologna il 15 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5604)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 223, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Arturo Checchi avverso la nota ministeriale n. 4603 del 20 novembre 1967, relativa alla mancata retrodatazione della nomina in ruolo.

(5569)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1971, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5804)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5805)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1971, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5806)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985

Si rende noto che, conformemente al disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1971, la Direzione generale del debito pubblico ha provveduto alla emissione e alla consegna, a favore della Banca d'Italia, con sede in Roma, di tutti i titoli del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985, per il capitale nominale complessivo di 303 miliardi di lire. Trattasi di n. 303 certificati nominativi di un miliardo di lire nominali ciascuno, uno per ciascuna delle serie in cui è distinto il prestito ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.

(5824)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 113 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4210/R in data 10 maggio 1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Reumaflex*, 5 e 10 fiale liof. + 5 e 10 fiale da 3 ml. di solvente	Alfa farmaceutici S.p.a., via Ragazzi del 99, n. 5, Bologna	8- 3-1969	20203	9- 9-1969
2	*Teobromina*, 30 cachets; 20 compresse	S.A.L.F. S.p.a. - Lab. farmacobiologico, via G. D'Alzano, 12, Bergamo	16- 1-1950	2576/A	30-12-1970
3	*Luopiol*, tubo da g. 25 pomata	Id.	9- 5-1959	15110	30-12-1970
4	*Pirid*, 6 fiale × 2 cc.	Lab. Eliovit (già registrata a nome della ditta Morrol), via Marsala, 31/C, Brescia	13- 4-1961	13933	20- 7-1960
5	*Normovit*, 25 confetti	Ind. farmacob. Crinos S.p.a., viale Stazione, 2, Villaguardia (Como)	6- 3-1965 8- 2-1966	16459	31-12-1970
6	*Viton*, flac. da g. 150 di sciroppo	Azienda farmochimica industriale (già registrata a nome della ditta Lab. chim. farm. R. Rotondi), via dei Prati 6 Calenzano (Firenze)	18- 9-1961	7626	22- 9-1968
7	*Genticil*, 40 compresse	Dott. Francesco Lentini, Fiuggi (Frosinone)	28-11-1958	6441	19-11-1970
8	*Iodoscorbina*, 25 confetti	Id.	9- 5-1960	11781/A	19-11-1970
9	*Iodoscorbina*, 5 fiale × 5 cc.	Id.	9- 5-1960	11781	19-11-1970
10	*Regocel*, 40 compresse	Id.	7-11-1959	6720	19-11-1970
11	*Sulfopenicillin pomata oftalmica*, tubo da g. 5 di pomata	Ist. farmacobiologico E. Boselli Smea, via Pontirolo, 6, Brogliasco (Genova)	17-11-1956	5440/A	24- 2-1971
12	*Vitamina C Farge*, 6 fiale × 5 cc. al 20%	Lab. chimico farmaceutico Farge, via Tortona, 12, Genova	14- 6-1961	7224/3	28- 1-1971
13	*Cosaldon*, 40 confetti	Zilliken & C. S.a.s., corso Carbonara 10/A-2, Genova	11-11-1967	14530/A	17- 7-1969
14	*Nautisan*, 10 confetti	Chemosan Union di Vienna (Austria) rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken & C. S.a.s., corso Carbonara, 10/A-2, Genova	2- 8-1952	6784	12- 2-1971
15	*Nautisan*, 5 supposte tipo forte	Id.	28- 5-1957	6784/C	12- 2-1971
16	*Tonacama*, 20 compresse	Benros medicinali, via Petrarca, n. 24, Milano	11-12-1957	1538	15- 4-1967
17	*Femandren-M*, 5 fiale × 1 cc.	Ciba industria chimica S.p.a., via Oropa, 4, Milano	14- 7-1954	7391/A	15- 9-1969
18	*Piribenzamina*, tubo da g. 20 di unguento al 2% . .	Id.	17- 1-1951	2395/A	15- 9-1969
19	*Piribenzamina*, tubo da g. 20 di crema al 2% . . .	Id.	21- 8-1964	2395/B	15- 9-1969
20	*Piribenzamina*, flacone × 100 ml. di elixir	Id.	23- 4-1951 21- 8-1964	2395/C	15- 9-1969
21	*Balsamovigor*, flacone da g. 140 di sciroppo	Farmavigor S.p.a., via G. Rovani, 214, Sesto S. Giovanni (Milano)	21-10-1950 11- 8-1954	3924	18-11-1970
22	*Chinopulmin*, 5 fiale × 1 cc.; 5 fiale × 2 cc.	Italfarmaco S.p.a., via Fulvio Testi, 330, Milano	13- 9-1949	2326	30- 9-1970
23	*Chinopulmin*, 6 supposte per adulti; 6 supposte per bambini	Id.	28- 3-1953	2326/A	28- 2-1971
24	*Bilene*, 40 confetti	Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7, Pero (Milano)	7- 4-1959	15019	29-12-1970
25	*Omniadol*, 20 confetti	Id.	20- 1-1967	11296	29-12-1970
26	*Sedilene*, 20 compresse	Id.	20- 8-1959	15459	29-12-1970
27	*Sedilene*, 10 supposte	Id.	20- 8-1959	15459/A	29-12-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
28	*Gingicaina*, flac. spray da 55 cc.	Farbwerke-Hoechst Ag. di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., via M. U. Traiano, 18, Milano	16 -6-1962	19835	11-12-1970
29	*Angioxyl Rauwolfia I. D.*, 30 compresse	Lab. farmaceutici Maestretti S.p.a., viale Gran Sasso, 18, Milano	31- 3-1965	20522	24- 2-1971
30	*Canfidrolo*, 6 fiale × 1 cc.	Recordati ind. chimica e farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	13-10-1955	2707	31-12-1970
31	*Didrocolo*, 5 fiale × 3 cc.; 3 fiale × 10 cc.	Id.	12- 4-1949	1955	31-12-1970
32	*Estepon B* 12, 3 fiale × 2 cc. da mg. 300 + mcg. 40 di vit. B 12	Id.	24- 1-1956	1883	31-12-1970
33	*Thyroxin Roche*, 30 compresse	Prodotti Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano	27- 2-1951	4470/A	6-10-1970
34	*Ultraproct*, 6 supposte	Schering S.p.a., via Mancinelli, 7, Milano	23- 9-1969	21122/A	28- 2-1971
35	*Alamid*, 20 compresse da g. 0,200	Saita - Lab. biofarmaceutico, piazza Dergano, 9, Milano	24- 8-1968	18853	30-12-1970
36	*Cocsil-Valeas*, 20 compresse	Valeas - Ind. chim. farmaceutica, via Vallisneri, 10-12, Milano	3- 4-1954	8798	10- 2-1971
37	*Conval-Valeas*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	12-11-1956	11652	10- 2-1971
38	*Conval-Valeas*, flacone × 30 cc. di gocce	Id.	12-11-1956	11652/A	10- 2-1971
39	*Conval-Valeas*, 10 supposte	Id.	12-11-1956	11652/B	10- 2-1971
40	*Crometil-Valeas*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	20-10-1958	14254	10- 2-1971
41	*Crometil-Valeas*, 10 compresse	Id.	20-10-1958	14254/A	10- 2-1971
42	*Ditran-Valeas*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	5-12-1958	14262	10- 2-1971
43	*Ditran-Valeas*, 25 compresse tipo semplice	Id.	5-12-1958	14262/A	10- 2-1971
44	*Ditran-Valeas*, 25 compresse con amfetamina	Id.	5-12-1958	14262/B	10- 2-1971
45	*Gonomak-Valeas*, 42 compresse	Id.	29- 4-1949	1953	10- 2-1971
46	*Guanetina*, 25 compresse	Id.	22-10-1960	17512	10- 2-1971
47	*K-Rutin Valeas*, 50 confetti	Id.	17- 6-1949	2119	10- 2-1971
48	*Panjod*, flacone da g. 200 di sciroppo	Id.	6-12-1954 27- 4-1964	9591	10- 2-1971
49	*Panjod*, flacone da g. 30 di gocce	Id.	6-12-1954 27- 4-1964	9591/A	10- 2-1971
50	*Panjod*, 10 fiale × 1,5 cc. di 1° grado	Id.	6-12-1954 27- 4-1964	9591/B	10- 2-1971
51	*Panjod*, 10 fiale × 3 cc. di 2° grado	Id.	6-12-1954 27- 4-1964	9591/B-1	10- 2-1971
52	*Relax-Valeas*, 20 confetti da mg. 350	Id.	14- 7-1960	17170	10- 2-1971
53	*Trimunzil*, 25 e 50 compresse da mg. 5	Id.	14- 6-1961	19946	10- 2-1971
54	*Valeas Cillina*, 2 supposte da 300.000 U. I.	Id.	21-12-1953 21-10-1964	8480	10- 2-1971
55	*Valeas Cillina*, 1 supposta da 600.000 U. I.	Id.	21-12-1953 21-10-1964	8480/1	10- 2-1971
56	*Emoglobina*, flacone da gr. 140 di sciroppo	Chemical, piazza Amedeo, 8, Napoli	22- 5-1957	12481	13- 4-1967
57	*Cobidrossi*, 6 fiale di liof. da mcg. 500 + 6 fiale di solv. da 2 cc.	Ist. bioterapico Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma	17- 1-1963	19488	31-12-1970
58	*Cobidrossi*, 6 fiale di liof. da mcg. 1000 + 6 fiale di solv. × 2 cc.	Id.	17- 1-1963	19488/1	31-12-1970
59	*Methion*, 50 compresse da g. 0,50	Fardeco-Farmochimica Dott. E. Corvi S.p.a., via Morigi, 45, Piacenza	2-12-1959	5113	4- 2-1971
60	*Methion*, 6 fiale × 10 cc.	Id.	2-12-1959	5113/A	4- 2-1971
61	*Purgante Alberani* (già Cachet purgativo), 2 cachet	Ist. farmacoterapico italiano (già della ditta Alberani), via Salaria, 971, Roma	28-11-1946	547	22- 2-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
62	*Fort Eubalsamina*, 10 fiale × 2 cc.	Farmaceutici Coli, via Alfredo Fusco, 43, Roma	9- 9-1969	9084	22-12-1970
63	*Fort Eubalsamina*, 12 supposte da g. 3 per adulti	Id.	9- 9-1969	9084/A	22-12-1970
64	*Fort Eubalsamina*, 12 supposte da g. 1,50 per bambini	Id.	9- 9-1969	9084/A-1	22-12-1970
65	*K.C.P. calcico*, 10 fiale × 2 cc. tipo pediatrico	Fargal Pharmasint (già registrata a nome della ditta F.L.A.M.), via Pontina, km. 28, Pomezia (Roma)	16- 5-1962	4149/A-2	23- 1-1969
66	*AM-49*, 100 pastiglie (50 nere + 50 gialle)	Pharmakon A. G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia da Farminter Dammas farmaceutici, via F. Bernardini, 21, Roma	13- 5-1953 17- 5-1966	7842	30-10-1970
67	*Demetic*, 20 e 40 compresse	Farminter Dammas farmaceutici, via F. Bernardini, 21, Roma	4- 9-1956 4- 9-1961	11563	5- 1-1971
68	*Sacersulfa*, 6, 12 e 20 compresse	Id.	9-10-1959 26- 9-1963	15895	5- 1-1971
69	*Sacersulfa*, flacone × 100 cc. di sciroppo	Id.	1- 7-1963 26- 9-1963	15895/A	5- 1-1971
70	*Paneraj*, 6 e 24 pastiglie	Biomedica Foscama, via Tiburtina, km. 15, Roma	4- 8-1958	10282	12- 5-1969
71	*Allergisan*, 60 compresse	Galter farmaceutici & C., via Tiburtina, 1010, Roma	24-11-1950	4095	22-12-1970
72	*B 12 Galter*, 5 fiale × 2 cc. da mcg. 15	Id.	29-11-1951	5626	22-12-1970
73	*B 12 Galter*, 8 fiale × 2 cc. da mcg. 500	Id.	27- 8-1959	5626/1	22-12-1970
74	*B 12 Galter*, flacone × 10 cc. di gocce	Id.	18-10-1954	5626/A	22-12-1970
75	*Epairex*, 5 fiale × 2 cc. da mcg. 750 di vit. 12 + 10 U.S.P. di estratto epatico	Id.	20- 3-1962	16904/A	11- 2-1971
76	*Nicotid*, 20 compresse	Id.	22- 9-1948	1515	22-12-1970
77	*Sterosol*, 6 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	31- 1-1953	1517/A	22-12-1970
78	*Ultrabi*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	3-10-1950 21- 2-1961	1754/2	22-12-1970
79	*Anuvit*, 10 supposte	Ist. naz. chimico biologico Biofire, viale Giustiniano Imperatore, 15/A, Roma	1- 2-1956	10788	7- 1-1971
80	*Balsaven*, 6 e 10 fiale × 10 cc.	Id.	3-11-1958	14368	7- 1-1971
81	*Dormiben*, 6 supposte da g. 1	Id.	31- 8-1955 1-10-1963	10356/1	7- 1-1971
82	*Eluton*, 2 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	3- 6-1949 8-10-1963	1851	7- 1-1971
83	*Eluton*, 2 e 6 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	1- 7-1953 8-10-1963	1851/1	7- 1-1971
84	*Eluton*, 20, 50 e 100 compr. da mg. 60	Id.	31-10-1959	1851/A	7- 1-1971
85	*Iodonicort*, 6 e 10 supposte	Id.	19- 7-1960	17049/B	7- 1-1971
86	*Iodanolo*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	3-10-1960	14211	7- 1-1971
87	*Miostil*, 20 compresse da g. 0,5	Id.	31-10-1962	18607	7- 1-1971
88	*Prenestin*, 20, 30 e 50 compresse	Id.	13-12-1960	11970/B	7- 1-1971
89	*Raumazina*, 20 compresse	Id.	8- 6-1957	12664	7- 1-1971
90	*Surrenon*, 2 e 6 fiale × 2 cc. da mg. 5	Id.	25- 6-1956	11302	7- 1-1971
91	*Teo-Tonic*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	27- 7-1960	16176	7- 1-1971
92	*Teo-Tonic*, 20 compresse da g. 0,25	Id.	12- 9-1960 6- 4-1967	16176/A	7- 1-1971
93	*Testeron-F*, 2 e 5 fiale × 2 cc. da mg. 10	Id.	31- 1-1953	3973/C	7- 1-1971
94	*Testeron*, 2 fiale × 2 cc. da mg. 5 tipo fosforato	Id.	3-10-1950 6- 4-1967	3973/D-1	7- 1-1971
95	*Testocalcio*, 10 supposte	Id.	25-10-1954	8331/A	7- 1-1971
96	*Glial*, 40 compresse da g. 1	I.R.B.I. - Ist. ricerche biochimiche italiane AA. Neri, strada statale Pontina km. 27,5, Pomezia (Roma)	9- 8-1968	4215	28-12-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
97	*Triadenyl*, 5 fiale × 1 ml.	Dott. Georg Henning di Berlin Tempelhof (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta I.R.B.I. Ist. ricerche biochimiche italiane AA. Neri, strada statale Pontina km. 27,5, Pomezia (Roma)	23- 7-1970	8229/A	28-12-1970
98	*Anastress*, 30 discoidi	Tiber S.p.a. - Prodotti chimici biologici, via Prenestina, 707, Roma	4- 3-1957	12307	19-11-1970
99	*Anastress*, 5 supposte	Id.	4- 3-1957	12307/A	19-11-1970
100	*Adrenalina bitartrato* 2%, tubo da g. 8 di pomata .	Tubi Lux S.n.c., via Petroncella, n. 31, Pomezia (Roma)	25- 2-1960	16724/A	4- 1-1969
101	*Acido picrico*, tubo da g. 6 di pomata	Id.	1- 9-1945	268	31-12-1970
102	*Cortisofillina*, tubo da g. 5 di pomata allo 0,5% . .	Id.	16-12-1955	10731	31-12-1970
103	*Cortisofillina*, tubo da g. 5 di pomata all'1% . . .	Id.	16-12-1955	10731/A	31-12-1970
104	*Cortisofillina*, tubo da g. 5 di pomata al 2,5% . .	Id.	16-12-1955	10731/B	31-12-1970
105	*Cortisofillina*, flac. da ml. 5 di collirio allo 0,5% .	Id.	16-12-1955	10731/C	31-12-1970
106	*Cortisofillina*, flac. da ml. 5 di collirio all'1% .	Id.	16-12-1955	10731/D	31-12-1970
107	*Cortisofillina*, flac. da ml. 5 di collirio al 2,5% . .	Id.	16-12-1955	10731/E	31-12-1970
108	*Tubo Lux Eserina*, tubo g. 5 di pomata allo 0,5%	Id.	28-10-1969	288	31-12-1970
109	*Tubo Lux Eserina*, flac. × 10 cc. di collirio	Id.	28-10-1969	288/A	31-12-1970
110	*Tubo Lux Streptomicina*, tubo da g. 4 × mcg. 1000 pomata; tubo da g. 4 × mcg. 5000 pomata; flac. da g. 5 × mcg. 1000 collirio; flac. da g. 5 × mcg. 5000 collirio	Id.	23- 3-1951	4646	31-12-1970
111	*Methedrine*, 25 compresse	Wellcome Italia S.p.a., via Petroncella, 22, Pomezia (Roma)	13- 6-1958	4870	19-11-1970
112	*Mildmen*, 6 capsule	Welpharm S.p.a., via A. Fogazzaro, 36, Roma	17- 8-1961	18499	12- 3-1970
113	*Mildmen*, 10 supposte da mg. 20	Id.	24- 4-1962	18499/A	4- 2-1970
114	*Antiasma Testa*, flacone da g. 200 di liquido	Stab. farmaceutico G. Testa, Albenga (Savona)	18- 6-1956	11289	19- 9-1970
115	*Cardiotonico Testa*, flacone da g. 125 di sciroppo	Id.	24- 3-1958	13671	19- 9-1970
116	*Vaccino antirabbico* (uso veterinario), flac. × 20 cc.	Ist. sieroterapico e vaccinogeno toscano Sclavo, via Fiorentina, n. 1, Siena	22- 1-1951	4412	2-12-1970
117	*Vaccino antidifterico* (anatossina difterina) a 60 Lf/cc, 1 fiala × 1 cc. + 1 fiala × 2 cc.	Id.	13- 4-1960	11713/I	2-12-1970
118	*Benzofillina*, flacone × 50 cc. aereosol	Courtois S.r.l., corso Chieri, 13, Torino	20- 9-1958	4292/C	20- 6-1969
119	*Farmadol*, 2 e 20 compresse	Dr. Ottolenghi & C. S.p.a., via Lanfranchi, 6, Torino	5- 5-1961	4786	31-12-1970
120	*Farmadol*, 5 e 10 fiale × 2 cc.	Id.	5- 5-1961	4786/A	31-12-1970
121	*Peptalmina magnesiaca*, flac. da g. 100 di granuli .	Id.	31- 7-1969	10839/A	31-12-1970
122	*Peptalmina granulare*, flac. da g. 100 di granuli tipo semplice	Id.	31- 7-1969	10839/B	31-12-1970
123	*Uroflavina*, 40 confetti	Saba farmaceutici, via Salabertano, 21, Torino	14-10-1960	3468	17- 2-1971
124	*Uroflavina*, 12 supposte da g. 2,40	Id.	17-10-1959	3468/B	17- 2-1971
125	*Mirtillina*, flacone da g. 150	Laboratori Smart, via S. Vittone n. 14, Torino	24- 2-1956	10819	30-10-1970
126	*Asma therapia*, 15 compresse	Difer lab. farm. biologico, viale XX Settembre, 4, Trieste	19- 2-1960	16856	30-11-1970
127	*Lisurina*, 20 compresse tipo semplice	Id.	17- 3-1961	4157	30-11-1970
128	*Lisurina*, 20 compresse con vit. B 1	Id.	17- 3-1961	4157/A	30-11-1970
129	*Complexo balsamico*, 3 supposte per adulti; 3 supposte per bambini; 20 compresse	Importex chimici farmaceutici S.p.a. (già registrata a nome della ditta Ist. naz. chimico biologico), via Flavia, 122, Trieste	18- 2-1954	8650	23- 2-1970
130	*Nilatil*, 50 compresse	Id.	7- 5-1960	17080	1- 3-1971
131	*Nilatil*, flacone × 15 cc. di gocce . .	Id.	7- 5-1960	17080/A	1- 3-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
132	*Protoderm*, flacone × 1 cc. da 100.000 U. I.	Allen & Hanburys Ltd., di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a. via Flavia, 122, Trieste	1- 2-1960	16130	1- 3-1971
133	*Ginesedil*, 5 fiale × 2 cc.	Lab. chim. farmaceutico S.A.I.S., via Grazioli, 2, Mestre (Venezia)	20- 2-1956	6855	19-12-1970
134	*Duodenale*, 10 supposte da g. 2,5	Id.	1- 3-1955	9802	19-12-1970
135	*Thalagrin*, 60 perle gelatinose	Id.	31- 5-1961	15100	19-12-1970
136	*Effepi*, 1 cialdino	Vepharma farmaceutici, via Gazzera, 46, Mestre (Venezia)	3- 4-1959	1489	31-12-1970
137	*Grisovina* 25 (uso veterinario), 30, 50 e 100 compresse	Laboratori Glaxo S.p.a., via Fleming (Z.A.I.), Verona	9- 9-1961	15642/B	21- 1-1971
138	*Artrjodo B* 1, flacone da g. 30 di gocce	Lab. farmacobiologico Crosara, Valdagno (Vicenza)	3-10-1952	6125/A	18-12-1970
139	*Artrjodo B* 1, 10 fiale × 2 cc.	Id.	31- 8-1961	6125/B	18-12-1970
140	*Bidocit* 500, 5 fiale × 2 cc. da mcg. 500	Id.	29- 1-1959	14784	18-12-1970
141	*Fosforan* (tipo valerianato), 10 fiale × 2 cc.	Id.	9- 5-1952	6272	18-12-1970

(5384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Otranto

Con decreto ministeriale 25 maggio 1971, è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in località Frassanito territorio del comune di Otranto (Lecce) della estensione di ha. 9 circa i cui confini, meglio specificati nella documentazione in atti, sono così delimitati:

sud: strada interpoderale perpendicolare alla provinciale Lecce-Otranto;

est: alla zona demaniale costituita la macchia mediterranea;

ovest: con la strada interpoderale che corre fra i poderi indicati in pianta con numeri 13, 4, 3, 1 e le particelle 104-*b*, 96-*a*;

nord: con zona boschiva.

Il comitato provinciale della caccia di Lecce ha l'obbligo di provvedere all'apposizione dei cartelli perimetrali indicanti il divieto di caccia e uccellagione, nonchè alla vigilanza nel territorio dell'oasi.

(5609)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato dell'11 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 131, è stato accolto il ricorso prodotto dal sig. Perrone Mario avverso il provvedimento del prefetto di Cuneo n. 12941/17/4 del 22 aprile 1967, con il quale è stata disposta la chiusura a turno per i panifici e le rivendite di pane di Mondovì.

(5600)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Palermo (rettifica)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 24 marzo 1971, è stato rettificato il precedente provvedimento interministeriale in data 24 luglio 1969, nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, sita nel comune di Palermo, della superficie di mq. 6367, è riportata in catasto del citato comune al foglio n. 64, particella 40.

(5601)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in Marina di Ravenna

Con decreto interministeriale n. 508 del 6 aprile 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area di sedime di un bunker demolito sito nel comune di Marina di Ravenna, via della Pace, riportato nel catasto del predetto comune al foglio n. 1, partita n. 12079, mappale n. 609, della superficie di mq. 130.

(5602)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in Acquaviva delle Fonti

Con decreto interministeriale n. 505 in data 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in comune di Acquaviva delle Fonti riportato in catasto alla partita 1, foglio n. 45, particelle numeri 142, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 143, 187, della superficie complessiva di mq. 22.848.

(5603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1971 al 31 marzo 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 417/71, n. 428/71, n. 506/71 e n. 530/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,277
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,692
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,245
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	1,660
	- - superiore al 65%	2,075

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 1-3-1971 al 9-3-1971	dal 10-3-1971 al 31-3-1971
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60% . .	2,73	zero
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70% . .	3,26	zero
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	3,78	zero
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80% .	3,78	zero
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80% .	3,78	zero

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(4634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 390

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . cap. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 21 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . , ... (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data .

(7) Firma . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5560)

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Torino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Torino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Torino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 395.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 21 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5561)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 495 in data 25 marzo 1971 con la quale il presidente della corte d'appello di Caltanissetta nell'informare che il dott. Pietro Spampinato, componente supplente di quella commissione, è stato trasferito in altra sede, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Filippo Sicari, sostituto procuratore della Repubblica in Caltanissetta;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Sicari, sostituto procuratore della Repubblica in Caltanissetta, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione del dott. Pietro Spampinato.

Roma, addì 1° maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 232

(5621)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per duemilasettecento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » - Anno scolastico 1971-1972.

1. — *Borse di studio messe a concorso*

Per l'anno scolastico o accademico 1971-72 è indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di duemilasettecento borse di studio, così ripartite:

a) milletrecento da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno scolastico 1971-72, si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento statale ed alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) trecento da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) duecentocinquanta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1971-72, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

d) settecentocinquanta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1971-72, frequentino corsi successivi al primo;

e) cento da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1971-72.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

2. — *Requisiti per l'ammissione*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti statali in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » in forza dello art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, oppure in forza di successive disposizioni di legge. Sono, quindi, esclusi i figli: dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; dei dipendenti degli uffici locali o agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; dei dipendenti delle ricevitorie del lotto; dei dipendenti non di ruolo che, avendo optato per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non sono ammessi al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione, o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1970-71, con una votazione o con una media non inferiori, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali, fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti

dalla facoltà, o gli esami del numero indicato per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguono il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati; mentre, per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3. — *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte dal dipendente statale e corredate da tutti i documenti di cui al successivo paragrafo 4), debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23°, via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55, 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

30 settembre 1971, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1970-71, abbiano frequentato le scuole medie;

30 settembre 1971, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1970-71 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1971-72;

31 marzo 1972, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'ENPAS. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Domande e documenti da produrre sono esenti dalle tasse di bollo ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'ENPAS.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore dipendente statale, iscritto al Fondo di previdenza, da cui risultino carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del presente bando di concorso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trova. Per il personale civile non di ruolo, la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dovrà precisare che il dipendente è stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non è stata esercitata opzione nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia. Per i dipendenti di sesso femminile, deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) certificato di stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

e) dichiarazione del capo di famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano già assistiti con borse di studio statali o sussidi scolastici da parte di altri enti e se abbiano già in precedenza ottenuto borse di studio dall'ENPAS;

f) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

g) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1970-71. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati, ancorchè autorizzati;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1971-72;

gli esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie:

certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1971-72. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: « Per uso borsa di studio ENPAS ».

5. — *Modalità per le graduatorie*

Essendo il concorso per titoli, i concorrenti saranno suddivisi in tre distinte categorie, graduate nel seguente ordine di precedenza:

1) figli di padre dipendente statale o di madre dipendente statale capo famiglia;

2) figli di madre dipendente statale non capo famiglia;

3) figli di iscritti che, per lo stesso concorrente o per altri figli, abbiano ottenuto un precedente beneficio.

Nell'àmbito di ciascuna delle tre suddette categorie, i concorrenti saranno graduati in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, del carico familiare e della condizione economica del nucleo familiare, dando la precedenza agli orfani di guerra.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concessa, per ogni nucleo familiare, soltanto una borsa di studio. Qualora partecipino al concorso due o più figli di uno stesso iscritto, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio.

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il commissario straordinario: VALENTINI

(5572)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino, 45, nei giorni 8, 9 e 10 luglio 1971 con inizio alle ore 8,30.

(5828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3668 in data 5 giugno 1968, relativo fra l'altro, al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti n. 6368 in data 23 ottobre 1968 e n. 569 in data 29 gennaio 1970 concernenti rispettivamente la revoca del bando per la condotta ostetrica di Settignano in comune di Firenze e la condotta ostetrica di S. Mauro in comune di Signa;

Visto il proprio decreto n. 1741 in data 31 marzo 1971 riguardante l'ammissione delle candidate al concorso;

Visto il verbale di concorso, rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Righini Adriana nei Donatini punti 70,3188
2. Cartei Giovanna nei Consigli . » 64,0775
3. Degl'Innocenti Graziella . » 62,8750
4. Reinini Ada » 60,5675
5. Nardini Olga » 57,4650

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 31 maggio 1971

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2793 in data odierna, relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo segnato:

Righini Adriana nei Donatini: condotta ostetrica di Mosciano Val di Pesa in comune di Scandicci;

Cartei Giovanna nei Consigli: condotta ostetrica di Luicciana in comune di Cantagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 31 maggio 1971

Il Medico provinciale

(5626)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 5640 e n. 5641 in data 24 novembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Vista la rinunzia dei concorrenti alla condotta veterinaria di Laviano e uniti;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti;

Considerato che il dott. Pilerci Pasquale, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pilerci Pasquale, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza.

Il sindaco del comune di Laviano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(5685)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario consorziale di Palmanova-Gonars e Bagnaria Arsa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Palmanova-Gonars e Bagnaria Arsa indetto con proprio decreto del 19 dicembre 1969;

Ritenute regolari le operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Gaspardis Davide . . . . punti 85,630
2. Bernardis Venizio . . . . » 75,795
3. Jaiza Franco . . . . » 74,750
4. La Penna Ercole . . . . » 69,420
5. Donada Realdo . . . . » 67,650
6. Locatelli Alessandro . . . . » 65,520
7. Marani Francesco . . . . » 58,000
8. Passarini Gastone . . . . » 57,500
9. Venerus Renato . . . . » 55,000
10. Tazzioli Luciano . . . . » 53,500
11. Aliprandi Luigi . . . . » 53,000
12. Baboni Giancarlo . . . . » 52,500
13. Dalla Pozza Giuseppe . . . . . . » 52,000
14. Brugnara Scipione . . . . » 51,385
15. Cappellari Giuseppe . . . . . . » 50,420
16. Garino Alberto . . . . » 49,500
17. Floreancig Riccardo . . . . . . » 48,000
18. Adami Paolo . . . . » 47,420
19. Dalla Pellegrina Alfonso . . . . . » 43,720
20. Maffezzoli Giorgio . . . . » 42,420

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Udine, addì 2 giugno 1971

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 666/1-5 del 2 giugno 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta consorziale Veterinaria di Palmanova-Gonars e Bagnaria Arsa;

Viste le indicazioni dei candidati circa la preferenza per l'assegnazione delle sedi;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Davide Gaspardis è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Udine, addì 2 giugno 1971

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(5686)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Udine, indetto con proprio decreto del 22 gennaio 1970;
Ritenute regolari le operazioni dell'anzidetta commissione;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Della Savia Mario	punti	85,330
2. La Penna Ercole	»	78,100
3. Rossini Carlo	»	73,550
4. Bernardis Venizio	»	71,185
5. Locatelli Alessandro	»	68,560
6. Floreancig Riccardo (coniugato con due figli, nato il 1° dicembre 1938)	»	58,000
7. Dalla Pozza Giuseppe (coniugato con due figli, nato il 6 dicembre 1939)	punti	58,000
8. Falzoni Carlo	»	55,000
9. Venerus Renato	»	51,500
10. Baboni Giancarlo (coniugato)	»	51,000
11. Marani Francesco (celibe)	»	51,000
12. Brugnara Scipione	»	50,385
13. Zambonini Ubaldo	»	49,365
14. Cappellari Giuseppe	»	48,920
15. Messner Ervino	»	48,350
16. Tazzioli Luciano	»	46,500
17. Marelli Edoardo	»	46,000
18. Mastrocola Luigi	»	44,420
19. Dalla Pellegrina Alfonso	»	42,720
20. Aliprandi Luigi	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Udine, addì 1° giugno 1971

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 664/15 del 1° giugno 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione della condotta veterinaria comunale di Udine;
Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per la assegnazione delle sedi;
Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Mario Dalla Savia è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Udine, addì 1° giugno 1971

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(5538)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.